

Spett.  
**Cliente**

**OGGETTO: Chiarimenti sul rilascio della dichiarazione di conformità degli estintori portatili e carrellati e della copia dei decreti di omologazione.**

A seguito Vs. richiesta relativa all'invio delle copie dei certificati relativi agli estintori di Ns. fornitura a Voi richiesti da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco siamo ad inviarVi un chiarimento dell'associazione di categoria ANIMA.

Come potrete chiaramente evincere dalla comunicazione tale richiesta non trova alcuna giustificazione nella legislazione nazionale e costituisce un inutile appesantimento burocratico che crea perplessità presso gli utenti e le aziende di settore.

A tale scopo Vi invitiamo ad esporre questa documentazione al tecnico dei Vigili del Fuoco quale giustificazione per la mancanza delle certificazioni a Voi richieste, invitando se necessario il tecnico o il comandante a mettersi in comunicazioni con la Ns. società.

Saremo lieti di dare tutte le opportune e richieste spiegazioni a chiunque ce ne farà richiesta.

Siamo certi che comprenderete la ns. posizione e teniamo a precisare che vogliamo in questo modo tutelare il ns. lavoro e la ns. professionalità e nel contempo migliorare il servizio offerto alla Vs. rispettabile società.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti

CIODUE S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Armando Gargani  




9 settembre 2004

Milano

Area Tecnica

Ufficio

17/AOR/fb/0476

Prot.

Spett.le

Alle Aziende aderenti ad UMAN

**Oggetto:** chiarimenti sul rilascio della dichiarazione di conformità, della copia dei decreti di omologazione e della dichiarazione di corretta installazione degli estintori portatili.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenutaci dalla SARDANTINCENDI snc, desideriamo ribadire la posizione dell'UMAN in merito alla emissione dei certificati di conformità degli estintori di "tipo approvato".

Come già avvenuto in passato, ci è stato segnalato che alcuni Comandi dei Vigili del Fuoco continuano a richiedere agli operatori del settore l'emissione di detto certificato sia per i nuovi estintori sia per quelli già immessi sul mercato.

A tale proposito è importante evidenziare che il punto 4 "Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio" dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 04.05.1998 recita testualmente:

*"La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento".*

Dalla lettura di detto articolo si evince chiaramente che per un prodotto certificato e omologato è doveroso produrre:

- a. la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo;
- b. la documentazione attestante la conformità del prodotto alle norme tecniche di riferimento.

Tale documentazione è quella che viene abitualmente fornita dalle Aziende associate UMAN ed è quella richiamata dal punto 7 dell'Allegato B del Decreto Ministeriale 20/12/1982 che così recita:

#### 7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

##### omissis

*L'intestatario è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità civile e penale:*

- 7.1. Emissione di certificato, di ciascun esemplare di estintore d'incendio portatile prodotto, attestante la conformità al prototipo riconosciuto di "tipo approvato" dal Ministero dell'Interno. Il certificato dovrà riportare, oltre alla dichiarazione di conformità anche l'anno di costruzione ed in numero di matricola.
- 7.2. Certificazione di conformità dell'esemplare prodotto al prototipo dichiarato di "tipo approvato" da riportarsi nella parte 4<sup>a</sup> dell'etichetta prevista nelle norme tecniche di cui al precedente punto 4.1.

##### omissis





**ANIMA**<sup>®</sup>

Federazione  
Delle Associazioni Nazionali dell'Industria  
Meccanica Varia ed Affine



**UMAN**  
UNIONE COSTRUTTORI  
MATERIALI ANTINCENDIO

20133 Milano  
Via L. Battistotti Sassi 11b  
Tel 02 7397.1 r.a.  
Fax 02 7397316

www.anima-it.com  
anima@anima-it.com  
C.F. 80067530156

Infatti:

- la documentazione attestante la **conformità del prodotto** al prototipo corrisponde al certificato di cui al punto 7.1, ed è allegato all'estintore, e solo in questa condizione ha senso legale;
- la documentazione attestante la **conformità del prodotto alle norme tecniche** di riferimento è quella relativa al punto 7.2 (riportata nella parte IV dell'etichetta di cui al punto 3 Allagato A del D.M. 20/12/1982).

La coerenza, anche di terminologia, tra il punto 7.1 e 7.2 del D.M. 20.12.82 e il punto 4 del decreto del 04.05.98 rende la nostra interpretazione inequivocabile.

È inoltre doveroso ricordare che il legislatore non ha stabilito le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione all'apparecchio del certificato di conformità e, pertanto, questo può essere prodotto in qualsiasi materiale e applicato sull'estintore in qualunque modo, (anche incollato e quindi più difficilmente oggetto di contraffazione).

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che in fase di omologazione sono state viste e approvate tutte le parti costituenti l'estintore, e che la matricola assegnata dal Ministero dell'Interno identifica chiaramente il fabbricante dell'estintore, e quindi il responsabile ai fini legali, riteniamo che **nulla può essere richiesto agli operatori del settore in aggiunta alla documentazione rilasciata dal fabbricante dell'estintore, autorizzato dal Ministero dell'Interno all'atto dell'omologazione.**

Anche le richieste da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco delle copie dei decreti ministeriali di omologazione e delle dichiarazioni di corretta installazione degli estintori d'incendio, non trovano alcuna giustificazione nella legislazione nazionale.

La richiesta di copie di decreti ministeriali di omologazione (informazione già presente sull'apparecchio) costituisce inoltre un'inutile appesantimento burocratico che crea perplessità presso gli utenti, anche perché il Ministero dell'Interno pubblica periodicamente sia i singoli decreti di omologazione/riomologazione, sia le raccolte in edizioni editoriali specifiche.

In merito alla dichiarazione di corretta installazione è noto che le regole di prevenzione incendi stabiliscono che gli estintori portatili devono essere fissati a muro, ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, e che l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

Inoltre, negli ambienti di lavoro è stabilito che la dislocazione degli estintori deve essere evidenziata sulla planimetria inclusa nel piano di emergenza di cui all'articolo 5 del D.l. 10 marzo 1998. Tale disposizione legislativa prevede infatti che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro elabori in un piano di emergenza che deve includere una planimetria nella quale sono riportati anche il tipo e il numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione incendi.

Come già detto però, tali disposizioni trattano solo il posizionamento degli estintori e, non esistendo alcuna normativa tecnica di installazione, riteniamo che la richiesta della dichiarazione di corretta installazione degli estintori d'incendio non trovi alcuna giustificazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi inviamo distinti saluti.

A. Gargani  
Capogruppo Estintori UMAN



Da 90 anni  
PROTAGONISTI  
DELLO SVILUPPO